

A series of yellow five-pointed stars arranged in a curved path on a dark blue background, resembling the flag of the European Union.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

fcaloprisco@unite.it

II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Tre istituzioni principali



Il Parlamento europeo

- la voce delle persone

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo



Il Consiglio europeo e il Consiglio

- la voce degli Stati membri

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo



La Commissione europea

- promuove l'interesse comune

Ursula von der Leyen,
presidente della Commissione europea



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea dispone di una **struttura organizzativa** finalizzata alla realizzazione di determinati obiettivi (art.13 TUE).

Gli organi di fondamentale importanza vengono definiti “**istituzioni**” e sono:

- Il Parlamento europeo
- Il Consiglio europeo
- Il Consiglio
- La Commissione europea
- La Banca centrale europea
- La Corte di Giustizia
- La Corte dei Conti



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

- **Principio dell'equilibrio istituzionale** (art.13, par. 2, TUE).

“Ogni istituzione agisce nel rispetto delle altre istituzioni e nei limiti delle **attribuzioni** che le sono conferite dai Trattati”.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE - Principi delimitativi

Principio di attribuzione o competenze di attribuzione (art. 5, par. 2 TUE + art. 13, par. 2 TUE): L'UE agisce **esclusivamente** nei **limiti** delle competenze che le sono **attribuite** dagli Stati membri nei Trattati:

- Le competenze dell'UE sono **derivate** e non originarie
- Espressione di tale principio è anche l'art. 4, par. 2, TUE ai sensi del quale «l'UE rispetta l'**identità nazionale** degli Stati membri»
- Mancato rispetto del principio: **nullità** degli atti emanati per vizio di **incompetenza**.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

Tre categorie di competenze (articoli 2, 3, 4 e 6 TFUE):

1. **competenze esclusive**
2. **competenze concorrenti**
3. **competenze di sostegno, coordinamento o completamento**



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

1. COMPETENZE ESCLUSIVE DELL'UE (art. 2, par. 1 TFUE):

- Solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti
- Gli Stati membri possono legiferare solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione (art. 3, par. 1 TFUE):
 - a) Unione doganale
 - b) Regole concorrenza per funzionamento del mercato
 - c) Politica monetaria
 - d) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
 - e) Politica commerciale comune



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

2. COMPETENZE CONCORRENTI (art. 2, par. 2 TFUE)

L'UE e gli Stati possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati possono esercitare la loro competenza solo quando l'UE non abbia esercitato i suoi poteri.

Materie di competenza concorrente (art. 4, par. 2 TFUE):

- a) Mercato interno
- b) Politica sociale
- c) Ambiente
- d) Consumatori



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

3. COMPETENZE DI SOSTEGNO, COORDINAMENTO O COMPLETAMENTO

(Art. 2, par. 5 TFUE)

L'UE assiste gli Stati, senza sostituirsi alla loro competenza. Gli atti adottati dall'UE in tali settori non comportano un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Materie (art. 6 TFUE): tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione, sport e gioventù, protezione civile, cooperazione amministrativa.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

- **Il principio di sussidiarietà**

nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene **soltanto se e in quanto** gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti **in misura sufficiente** dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere **conseguiti meglio a livello di Unione.**

- **Il principio di proporzionalità**

l'azione della Comunità **non va al di là di quanto necessario** per il raggiungimento degli **obiettivi** posti dal Trattato.

Le Istituzioni UE applicano il principio di sussidiarietà conformemente al “protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

- **Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità: nuovo ruolo dei parlamenti nazionali** (artt. 6 e 7)
- se i pareri motivati negativi rappresentano almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato
- quando il progetto riguardi lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la soglia si abbassa ad un quarto
- entro otto settimane **decisione motivata** se mantenerlo, modificarlo o ritirarlo
- in mancanza: “silenzio assenso”



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

Principio (obbligo) di leale collaborazione

art. 4, par. 3, TUE: “In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati”.

Gli Stati devono astenersi da azioni che impediscano il raggiungimento dei fini del Trattato e devono invece porre in essere azioni che favoriscano quanto prefisso nel Trattato.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE

- Corte di giustizia ([sentenza Pringle](#) C-370/12) ha osservato che «nei settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, gli Stati hanno il diritto di **attribuire** alle Istituzioni determinate funzioni, a condizione che non siano snaturate le attribuzioni che i Trattati conferiscono alle Istituzioni europee».



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Limiti alle competenze di attribuzione 1/3

Art. 352 TFUE c.d. **clausola di flessibilità** consente di attribuire all'UE nuovi poteri.

Condizioni:

- Azione UE deve essere **necessaria** per realizzare determinati obiettivi
- Tali obiettivi devono rientrare «nel quadro delle politiche definite dai Trattati» ovvero nelle competenze dell'UE
- I Trattati non hanno previsto i **poteri di azione**
- Procedura rigorosa: proposta Commissione, approvazione Parlamento, delibera unanime del Consiglio



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Limiti alle competenze di attribuzione 2/3

2. Poteri impliciti:

«L'UE deve considerarsi provvista non solo dei poteri ad essa conferiti dai Trattati ma anche dei *poteri impliciti* (non menzionati dai Trattati) che siano **funzionali** ai poteri espressamente contemplati».

Esempio → La Corte di giustizia, dall'art. 210 TCE (oggi 47 TUE) che stabiliva che la Comunità ha personalità giuridica, ha dedotto una competenza generale della Comunità a stipulare accordi con Stati terzi per il raggiungimento degli scopi fissati dai Trattati.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Limiti alle competenze di attribuzione 3/3

3. Situazioni puramente interne agli Stati membri

- L'UE non può intervenire in situazioni che sono **interne** a un singolo Stato membro e sfuggono all'ambito di applicazione del diritto UE.
- Il diritto UE può regolare solo **situazioni transnazionali** ovvero situazioni che mettono in rapporto almeno due Stati membri (es. quattro libertà di circolazione; articoli 101 e 102 TFUE).

Eccezione: con riferimento alla *libera circolazione delle persone* → Sentenza *Ruiz Zambrano* 2011 nella quale la Corte di giustizia ha esteso il riconoscimento dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea (in particolare art. 20 TFUE) anche a coloro che non abbiano mai esercitato tale diritto.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO


- 1962: Assemblea parlamentare con propria decisione stabilisce di chiamarsi “Parlamento europeo” (rimane però composta di delegati dei parlamenti nazionali)
- vertice di Parigi (1974, dopo il primo allargamento a Regno Unito, Irlanda e Danimarca): obiettivo fare del Parlamento un organo simile, almeno nelle modalità costitutive, ai parlamenti nazionali, con elezione diretta a suffragio universale
- **1979: elezione diretta a suffragio universale**



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO

Parlamento europeo 2019-2024



Distribuzione dei seggi ai gruppi politici
Sessione costitutiva



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO

FUNZIONE NORMATIVA

- art. 10 TUE: “Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa”
- art. 14, par. 1, TUE: esercitata dal Parlamento europeo “congiuntamente al Consiglio”
- ruolo all'interno della procedura di codecisione, ora generalizzata (e dunque estesa a molte più materie e competenze) e divenuta “procedura legislativa ordinaria” (cfr. gli artt. 289 ss. TFUE, specie l'art. 294: descrizione della procedura)
- delibera a maggioranza dei voti espressi (quorum costitutivo) fissato dal regolamento interno (art. 231 TFUE)



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO

FUNZIONE POLITICA

- **pre-iniziativa legislativa/impulso legislativo**: a maggioranza dei membri potere di chiedere alla Commissione di presentare “adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati”
- controllo sulla Commissione: se questa non vuole presentare la proposta, deve comunicare ad esso i motivi del rifiuto (non c'è potere del P.E. di agire in carenza contro l'inerzia della Commissione)



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO

CREAZIONE DI SOFT LAW

- **risoluzioni** del P.E.: atti atipici (i Trattati non ne disciplinano né la forma, né l'efficacia, e neppure ne prevedono espressamente l'adozione su questa o quella materia)
- **proposte di raccomandazione** al Consiglio (su iniziativa di almeno quaranta deputati o di un gruppo politico)



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO

FUNZIONE DI CONTROLLO

Mozione di censura della Commissione: approvazione con maggioranza di due terzi dei voti espressi e la maggioranza dei membri del PE: la Commissione (insieme all'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza) deve dimettersi subito e collettivamente (*prorogatio* ai soli fini dell'ordinaria amministrazione fino alla sostituzione)

nessun potere di censura vs. singoli commissari

Potere di interrogazione della Commissione

Poteri in materia di bilancio: approvazione unitamente al Consiglio del bilancio dell'UE.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO

Relazione annuale sull'attività svolta dalla Commissione e presentata dalla stessa al Parlamento discussa in seduta pubblica. La Commissione presenta inoltre un **rapporto** sull'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri.

Programma di lavoro del Consiglio trasmesso al Parlamento ogni 6 mesi tramite il suo presidente di turno. Il Consiglio è inoltre tenuto a presentare una **relazione** circa l'attività svolta al termine dei sei mesi di presidenza.

Il Parlamento ha un potere di controllo sull'operato delle istituzioni e sul comportamento degli Stati membri attraverso le **petizioni**.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LA COMMISSIONE

Rappresenta e tutela gli interessi dell'UE in posizione di indipendenza rispetto agli stati membri. L'indipendenza è confermata dal fatto che i membri della Commissione non accettano istruzioni da alcun governo o istituzione. Agisce nell'esclusivo interesse dell'UE.

Composizione: numero di membri pari quello degli Stati appartenenti all'UE (compreso il Presidente e l'Alto rappresentante) → **27**.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LA COMMISSIONE

Nomina Commissari e Presidente:

- Il Consiglio europeo propone al Parlamento un **candidato** alla carica di **Presidente** della Commissione. Il candidato viene poi eletto a maggioranza dei membri dal Parlamento.
- Il Consiglio di comune accordo con il Presidente eletto adotta l'elenco dei candidati a membri della commissione (candidati selezionati dagli Stati membri).
- Il presidente e gli altri membri della commissione sono soggetti poi all'approvazione del Parlamento.
- Una volta avvenuta l'approvazione, la Commissione è nominata dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LA COMMISSIONE

Funzioni:

- **Potere di iniziativa legislativa** o di proposta → la Commissione ha il potere di proposta di un atto legislativo in via esclusiva. Condizione affinché Consiglio e Parlamento possano emanare atti vincolanti.
- **Potere di controllo** → La Commissione **vigila** sull'applicazione dei trattati e del diritto dell'UE sotto il controllo della Corte di giustizia (**procedura d'infrazione**).



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LA COMMISSIONE

- Assicura la **rappresentanza esterna** dell'UE (con l'eccezione della PESC): spetta alla Commissione la *fase di negoziazione degli accordi dell'UE* (anche se poi la conclusione è competenza del Consiglio) e le *relazioni internazionali* e i *rapporti con le organizzazioni internazionali*.
- **Potere di esecuzione** per dare esecuzione agli atti giuridicamente vincolanti dell'UE, al fine di precisare il contenuto di un atto legislativo e garantirne l'attuazione uniforme negli Stati membri.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

LA COMMISSIONE

La Commissione è **responsabile collettivamente** dinanzi al Parlamento europeo che può esercitare la **mozione di censura**:

Il Parlamento, con la maggioranza dei **2/3 dei voti espressi**, può adottare il provvedimento di censura e **“sfiduciare”** i membri della Commissione che saranno sostituiti da altri membri che dureranno in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei commissari dimissionari.

Qualora venga adottata una mozione di censura i membri della Commissione si dimettono **collettivamente**



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO (DEI MINISTRI)

Funzioni:

- Adottare gli atti legislativi
- Stabilisce gli orientamenti e le priorità politiche generali
- Approvare il bilancio annuale congiuntamente al Parlamento
- Coordina le politiche economiche degli Stati membri
- Adotta atti di natura non vincolante di indirizzo politico: raccomandazioni, risoluzioni etc.
- Definire la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) nell'ambito della quale definisce gli orientamenti generali e decide le strategie comuni su cui il Consiglio deve operare le scelte fondamentali. Coordinare la cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale.



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO (DEI MINISTRI)

Votazioni: Tutte le discussioni e le votazioni sono pubbliche.

- Il Consiglio di norma delibera secondo tre diversi sistemi di votazione:
 - a) A **maggioranza qualificata** (voto ponderato che attribuisce un peso diverso a ciascuno stato in base alla popolazione) che deve essere costituita dal 55% dei paesi (15 stati su 27) che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale dell'UE.
 - b) All'unanimità → in materie come la politica estera o la politica fiscale
 - c) A maggioranza semplice



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO EUROPEO

Con Il Trattato di Maastricht (1992) il Consiglio europeo viene formalmente inserito nell'Unione europea. Con il Trattato di Lisbona (2007) ha ricevuto la qualifica di istituzione consacrando la sua funzione di indirizzo politico.

Composizione

- Capi di Stato o di Governo degli Stati membri
- Presidente
- Presidente della Commissione
- Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (partecipa ai lavori)



II. LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

IL CONSIGLIO EUROPEO

Presidenza del Consiglio: viene predeterminato un **gruppo di 3 Stati (c.d. trio)** per un periodo di **18 mesi** secondo un sistema di rotazione paritaria (assicurando a turno a tutti gli stati la presidenza). Ciascun membro di tale gruppo esercita a turno la presidenza del Consiglio (**per 6 mesi**) e gli altri due membri lo assistono in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune.

Il paese che a turno presiede il Consiglio:

- Rappresenta il Consiglio in tutte le sedi
- Convoca il consiglio di sua iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro o della Commissione



II. L'ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA SICUREZZA

Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza



Josep Borrell

- Doppio ruolo:
 - presiede le riunioni del Consiglio "Affari esteri"
 - Vicepresidente della Commissione europea
- Gestisce la politica estera e di sicurezza comune
- Capo del Servizio europeo per l'azione esterna



II. IL MEDIATORE EUROPEO



Emily O'Reilly
La Mediatrice europea



- Si occupa dei reclami riguardanti i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni UE
- Per esempio: ingiustizie, discriminazioni, abusi di potere, ritardi ingiustificati, mancate risposte o procedure non conformi
- Tutti i cittadini dell'UE possono presentare un reclamo



II. LA CORTE DEI CONTI

27 membri indipendenti

- Controlla l'uso corretto dei fondi dell'UE
- Può esaminare qualunque persona od organizzazione che gestisce fondi UE



II. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

Corte di Giustizia

Unica istituzione giudiziaria fino alla decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988

Tribunale

(ex Tribunale di primo grado)

È stato inserito nei trattati con il Trattato di Maastricht. Tuttavia solo con il Trattato di Lisbona del 2007 ha assunto la denominazione di Tribunale

Tribunale della Funzione Pubblica

Il Trattato di Nizza del 2001 ha previsto con una clausola abilitante (attuale art. 257 TFUE) la possibilità di affiancare al Tribunale dei Tribunali specializzati



II. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Funzione:

- Garantisce che il diritto dell'UE venga **interpretato** e **applicato** in modo uniforme in ogni paese europeo
- Assicura che i **paesi** e le **istituzioni** dell'Unione **rispettino** la normativa dell'UE
- Dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE



II. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Composizione:

E' composta da 27 giudici indipendenti, uno per ogni Stato

Membro in carica per 6 anni (art. 19 par. 2, 1° comma, TUE).

I giudici devono essere scelti tra personalità che: offrano tutte le garanzie di **indipendenza**, riuniscano le garanzie richieste per

l'esercizio nei rispettivi Paesi delle più alte funzioni giurisdizionali, siano

giureconsulti di notoria competenza (art.253, 1° comma TFUE)



II. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Si pronuncia:

- per dare un'**interpretazione del diritto** (pronunce pregiudiziali)
- per assicurare il **rispetto della legge** (procedure d'infrazione)
- per **annullare gli atti giuridici dell'UE** (ricorso per annullamento)
- per **assicurare l'intervento dell'UE** (ricorsi per omissione)
- per **sanzionare le istituzioni dell'UE** (azioni di risarcimento del danno)



II. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Procedura:

Ogni causa viene assegnata a un giudice relatore e a un avvocato generale.

Le cause sono trattate in **due fasi**:

- **Fase scritta**
- **Fase orale** – un'**audizione pubblica**
- La **procedura del Tribunale** è simile, a parte il fatto che la maggior parte delle cause viene seguita da tre giudici e che non vi sono avvocati generali.



II. LE ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

Tribunale

Composizione: Organo della corte di Giustizia. È tuttavia autonomo. Composto da almeno un giudice per Stato membro nominato per un periodo di 6 anni con criteri analoghi a quelli seguiti per i membri della Corte

Competenza: inizialmente limitata ai ricorsi dei funzionari dell'Unione contro le Istituzioni, ai ricorsi individuali nell'ambito della politica della concorrenza. Successivamente ampliamento: consce dei ricorsi diretti (in annullamento, in carenza, in materia di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale) proposti da persone fisiche o giuridiche. Novità: in via eccezionale il Tribunale conosce di alcune questioni pregiudiziali in materie specifiche previste dallo Statuto.



II. ALTRI ORGANI

Organi consultivi – il Comitato economico e sociale

- Rappresenta sindacati, datori di lavoro, agricoltori, consumatori e così via
- Formula pareri sulle nuove leggi e le politiche dell'UE
- Promuove la partecipazione della società civile alle questioni europee



II. ALTRI ORGANI

Gli organi consultivi – il Comitato delle Regioni

- Rappresenta le città e le regioni
- Formula pareri sulle nuove leggi e le politiche dell'UE
- Promuove la partecipazione degli enti locali alle questioni europee



II. LA BANCA CENTRALE EUROPEA

La Banca centrale europea: la gestione dell'euro



Christine Lagarde
Presidente della Banca centrale



- Garantisce la stabilità dei prezzi
- Controlla la massa monetaria e fissa i tassi d'interesse
- Vigila sulla sicurezza delle banche
- Agisce in modo indipendente dai governi



II. ALTRI ORGANI

Banca europea per gli investimenti (BEI)

Funzione: fornisce finanziamenti per progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'UE, sia all'interno che al di fuori dell'UE e Accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita.

Composizione: è amministrata e gestita, a norma del proprio statuto da:

- il *Consiglio dei governatori*, rappresentato dai 28 ministri dell'economia dei paesi dell'UE, che ha come compito quello di definire l'indirizzo politico della Banca
- il *Consiglio di amministrazione*, al quale è in carico l'applicazione della politica della BEI
- il *Comitato direttivo*, che assicura il funzionamento e l'operatività ordinaria dell'istituzione
- *Comitato di verifica* che ha il compito di controllare, annualmente, le operazioni ed i conti della BEI per assicurarsi il rispetto e la conformità degli stessi all'effettiva situazione della Banca.



II. ALTRI ORGANI

Organi dell'Unione economica e monetaria

Le Banche centrali nazionali sono integrate dal sistema europeo delle banche centrali **SEBC** e sono chiamate a eseguire le istruzioni degli organi della Banca centrale europea **BCE**.

Il SEBC comprende la BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE indipendentemente dal fatto che abbiano adottato l'euro.

L'**Eurosistema** è composto dalla BCE e dalle BCN dei paesi che hanno introdotto la moneta unica. L'Eurosistema e il SEBC coesisteranno fintanto che vi saranno Stati membri dell'UE non appartenenti all'area dell'euro.



II. ALTRI ORGANI

Strumenti dell'Unione economica e monetaria

Al fine di monitorare l'andamento delle politiche economiche degli Stati membri è stato introdotto nel 2011 il Patto di **stabilità e crescita** (Stability and Growth Pact).

È un accordo tra i Paesi membri dell'Unione europea. **Richiede il rispetto di alcuni parametri di bilancio e ruota attorno a due cardini:** il deficit pubblico (cioè la differenza tra entrate e uscite, comprese le spese per interessi) non deve superare il 3% del Pil; il debito pubblico non deve superare il 60% del Prodotto interno lordo.

Legame tra coronavirus e Patto di stabilità

Vista l'emergenza coronavirus, i Paesi europei hanno bisogno di spendere. Per la prima volta nella storia, la Commissione europea ha deciso di attivare la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. In sostanza, **gli Stati sono autorizzati a elargire risorse senza il rischio di raccomandazioni correttive o sanzioni** in caso di sfioramento del rapporto deficit/Pil o di un debito pubblico oltre il 60% che tende a crescere.



II. ALTRI ORGANI

Strumenti dell'Unione economica e monetaria

Il meccanismo europeo di stabilità (MES): si tratta di un accordo internazionale tra i paesi dell'eurozona del 2012 finalizzato a fornire assistenza ai paesi che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie. I suoi azionisti sono i paesi della zona euro. MES emette strumenti di debito per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi della zona euro:

- concedere prestiti nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari e secondari;
- fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito;
- finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri



II. ALTRI ORGANI

Strumenti dell'Unione economica e monetaria

Fiscal compact: Firmato da 25 paesi e entrato in vigore nel 2013 si tratta di un accordo internazionale che prevede una serie di norme comuni e vincoli di natura economica che hanno come obiettivo il contenimento del debito pubblico nazionale di ciascun paese; sostanzialmente è diventato sinonimo dell'austerità.

- l'inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato
- l'obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL

